



PARCO REGIONALE
DELL'APPIA ANTICA

COPIA

Via Appia Antica, 42
00179 ROMA

ENTE PARCO REGIONALE DELL'APPIA ANTICA

DELIBERAZIONE

N. 7PRES

Roma, 26/02/2020

Oggetto: approvazione convenzione per tirocini curriculari con la Link Campus University

IL PRESIDENTE

VISTA la Legge Regionale 10 novembre 1988 n. 66, “*Istituzione del Parco Regionale dell’Appia Antica*” e successive modificazioni;

VISTA la Legge Regionale 6 ottobre 1997, n. 29, “*Norme in materia di aree naturali protette regionali*” e successive modificazioni;

VISTO il Decreto n. T00229 del 28/09/2018 con cui il Presidente della Regione Lazio ha nominato il dott. Mario Tozzi Presidente dell’Ente Parco Regionale dell’Appia Antica;

VISTO il Decreto n. T00302 del 9/12/2019, con cui il Presidente della Regione Lazio nomina Direttore dell’Ente Parco regionale dell’Appia Antica la dott.ssa Alma Rossi e il conseguente contratto di diritto privato per il conferimento del relativo incarico, la cui stipula è stata approvata con Deliberazione del Presidente dell’Ente n. 24 del 18 dicembre 2019;

VISTO l’atto di organizzazione n. G13434 del 24 ottobre 2018 della Direzione Regionale Affari Istituzionali, Personale e Sistemi Informativi della Regione Lazio con cui è stato conferito l’incarico di dirigente dell’Area Amministrativa presso l’Ente Parco Regionale Appia Antica alla dott.ssa Filippa De Martino;

CONSIDERATO che la L.R. 66/88 “*Istituzione del Parco Regionale dell’Appia Antica*” prevede una gestione del territorio del Parco da condurre secondo forme, contenuti e finalità anche di ricerca e sperimentazione scientifica, nonché di carattere didattico, formativo e dimostrativo;

CONSIDERATO che il Parco intende stipulare una convenzione con la Link Campus University, con sede in Roma, via del Casale di San Pio V 44, per l’attivazione di tirocini formativi di tipo curriculare;

VISTA la bozza di convenzione allegata alla presente redatta in modo condiviso tra Link Campus University, ed Ente Parco;

PRESO ATTO del parere favorevole del Direttore dott.ssa Alma Rossi, in merito alla regolarità dell’atto;

DELIBERA

1. *Di considerare la premessa parte integrante e sostanziale del presente atto;*
2. *Di approvare la Convenzione fra l’Ente Parco Regionale dell’Appia Antica e la Link Campus University;*
3. *Di dare mandato al Direttore del Parco, dott.ssa Alma Rossi, di attivare tutte le procedure necessarie alla stipula della Convenzione.*

Firmato

IL SEGRETARIO

(dott.ssa Alma Rossi)

Firmato

IL PRESIDENTE

(dott. Mario Tozzi)

Il presente Atto è stato trasmesso per la pubblicazione all'albo *on line* dell'Ente, ai sensi dell'art. 32 della legge n. 69/2009 e sul sito istituzionale alla sezione *Amministrazione Trasparente*, ai sensi del D. Lgs. 33/2013.

Firmato
IL DIRETTORE
(dott.ssa Alma Rossi)

CONVENZIONE PER ATTIVAZIONE DI TIROCINI FORMATIVI DI TIPO CURRICULARE

Tra
il soggetto promotore
LINK CAMPUS UNIVERSITY, con sede in Roma, Via del Casale di San Pio V 44, 00165, C.F. e P.IVA 11933781004 nella persona del Presidente e Legale Rappresentante, on. Prof. Vincenzo Scotti, nato a Napoli il 16/09/1933, e domiciliata presso la sede della stessa

e il soggetto ospitante

l'Azienda ENTE PARCO REGIONALE DELL'APPIA ANTICA.....

.....
cod. fiscale o P.IVA 96289850586.....

.....
con sede in VIA Appia antica 42, 00179 Roma.....

.....
rappresentata da ALMA ROSSI.....

.....
nato a Roma..... il.....

.....
in qualità di DIRETTORE.....

.....

PREMESSO

che la LINK CAMPUS UNIVERSITY per effetto dell'art.18 della Legge 196/97 e dell'art.2 del DM 142/98 è soggetto promotore di tirocini formativi e di orientamento (da ora, tirocinio)

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1

Il tirocinio è un'attività formativa¹ non retribuita, prevista all'interno di un formale percorso di istruzione², organizzata, sulla base delle norme richiamate in premessa, al fine dell'acquisizione di competenze curriculari da parte degli studenti.

Il tirocinio

1 Art. 10, co.5 lettera e) del DM 270/04

2 Cfr. "Linee guida in materia di tirocini" Conferenza Stato Regioni del 18.12.2012

- si attiva ai sensi della lettera f), co, 1 art.10 del DM 509/99 e del comma 9, art.3 del DM 270/04;
- si svolge presso una struttura esterna all'Ateneo (soggetto ospitante) e nell'ambito delle modalità indicate nel "Regolamento didattico" del Corso di studi a cui è iscritto lo studente;
- non si configura come rapporto di lavoro;
- non ricade nella regolamentazione regionale introdotta con le disposizioni della legge 92/12.

▪ Art. 2

Il soggetto promotore

- predispone, di concerto con il soggetto ospitante, il format del progetto formativo ai sensi dell'art.4, co. 2 del DM 142/98;
- adempie alle disposizioni introdotte dall'art.3 del DM 142/98 in merito all'assicurazione dei tirocinanti contro gli infortuni sul lavoro e per la responsabilità civile verso terzi;
- designa il tutor didattico incaricato di seguire l'attività del tirocinante;
- sottopone al tirocinante una dichiarazione con la quale lo stesso si assume l'impegno di:
 1. rispettare i regolamenti disciplinari, le norme in materie di igiene, sicurezza e salute sul lavoro vigenti presso la struttura ospitante,
 2. mantenere l'obbligo della segretezza durante e dopo il tirocinio per quanto attiene ad ogni attività o caratteristica del soggetto ospitante di cui venga a conoscenza,
 3. richiedere verifica ed autorizzazione per eventuali elaborati o relazione verso terzi,
 4. produrre gli elaborati eventualmente utili per l'attestazione del raggiungimento degli obiettivi formativi e per il riconoscimento dell'attività svolta.

Art. 3

Il soggetto ospitante

- predispone, di concerto con il soggetto proponente, il format del progetto formativo ai sensi dell'art.4, co. 2 del DM 142/98;
- verifica che il numero dei tirocinanti non ecceda la soglia numerica consentita dalla legge³;
- designa il tutor incaricato di seguire l'attività del tirocinante;
- consente al tirocinante il coinvolgimento nelle fasi di lavoro, al fine di poter conferire al tirocinio un'effettiva valenza formativa;
- segnala tempestivamente alla Link Campus University qualsiasi incidente possa occorrere al tirocinante, nonché ogni sua imprevista interruzione;
- rilascia al tirocinante un'attestazione dello svolgimento del tirocinio.

Art. 4

I contenuti, i tempi, le modalità di realizzazione del tirocinio e gli estremi delle polizze assicurative di cui all'art.2 sono indicati nel progetto formativo e di orientamento che viene redatto e sottoscritto dal tirocinante, dal tutor didattico e dal tutor aziendale, art.4 del DM 142/98. Le coperture assicurative si danno per estese anche alle attività eventualmente prestate dal tirocinante al di fuori della sede di svolgimento del tirocinio, purché rientranti nel progetto formativo e di orientamento.

Art. 5

La presente convenzione decorre dalla data sottoindicata, ha una durata 2 anni e viene rinnovata tacitamente, salvo disdetta da comunicarsi da una delle parti entro tre mesi dalla scadenza.

Art. 6

Ai sensi del Reg. fUE) 2016/679 del Parlamento e del Consiglio del 27 aprile 2016 "Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati" 8di seguito per brevità "GDPR") il soggetto

promotore e il soggetto ospitante dichiarano di agire in qualità di titolari autonomi con riferimento al trattamento dei dati personali connessi all'attività oggetto della presente convenzione e si impegnano a conformarsi pienamente alle disposizioni previste dalla normativa attualmente in vigore e/o in futuro applicabile sulla protezione dei dati personali.

Ciascuna delle Parti dichiara e riconosce di aver ricevuto dall'altra Parte l'informativa sui dati personali fornita ai sensi degli artt. 13 e 14 del GDPR e riconosce ulteriormente che a ciascun titolare autonomo del trattamento sarà esclusivamente riferibile ogni attività di trattamento dei dati personali di soggetti terzi, eventualmente acquisiti e/o trattati all'atto dello svolgimento delle attività svolte ai sensi della convenzione, inclusa ogni necessaria informativa per il corretto esercizio dei diritti di cui al GDPR.

Ciascuna delle Parti risponderà direttamente per i dati personali che dovesse acquisire e/o trattare, in via esclusiva, impegnandosi a manlevare e tenere indenne l'altra Parte da ogni danno, onere, costo, spesa, contestazione e/o pretesa promossa - per la tutela dei suddetti dati - da parte dei soggetti interessati e/o dalle competenti Autorità, in caso di violazione delle dichiarazioni qui prestate e/o nell'ipotesi di violazione delle disposizioni attualmente vigenti e/o in futuro applicabili in materia di trattamento dei dati personali e libera circolazione degli stessi.

Art. 7

Le parti fanno riferimento a quanto previsto dall'articolo 2 co. 1, lettera a) del D.Lgs. 81/08 e s.m.i., alle disposizioni di seguito richiamate e, per tutto quanto non previsto dalla presente convenzione, alle vigenti normative nazionali.

Roma,

Link Campus University
Il Presidente
Prof. Vincenzo Scotti

Il soggetto ospitante
Il Legale Rappresentante